

ACCORDO PER LA CONDIVISIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 150/30 KV DI COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE TERNA IN LOCALITÀ “STERPARA” DEL COMUNE DI MONTEMILONE (PZ) (LA “SSE”)

Con il presente accordo (l’**“Accordo”**), sottoscritto in data: 26/07/2022

tra

la società **Winderg S.r.l.**, con sede in Via Trento n. 64, in Vimercate (MB), distinta dal numero 04702520968 di codice fiscale e Partita Iva, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al nr. 04702520968, REA nr. MB-1766637, rappresentata dal sig. Michele Giambelli, nato a Vimercate il 19.06.1965, C.F. GMBMHL65H19M052T, in qualità di Presidente del C.d.A., (in seguito chiamata **“WINDERG”**);

e

la società **Basilicata 5 Wind s.r.l.**, con sede in Via Durini 9 – Milano distinta dal numero 12262280964 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, REA n. 2650146 rappresentata dal sig. Gianluca Veneroni, nato a Milano l’8 maggio 1963, C.F. VNRGLC63E08F205I in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, (in seguito chiamata **“BAS5”**);

e

la società **Renexia S.p.A.**, con sede in Viale Abruzzo n. 410, 66100 Chieti (CH), distinta dal numero 02192110696 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti, REA n. 159285_rappresentata dal sig. Lino Bergonzi, nato a Santa Maria della Versa (PV) il 11/09/1947 C.F. BRGLNI47P11G388B, in qualità di Amministratore Delegato, (in seguito chiamata **“RENEXIA”**);

e

la società **ENEL GREEN POWER SOLAR ENERGY S.r.l.** con sede legale in Roma (RM), nel Viale Regina Margherita, 125, iscritta al Registro delle Imprese di Roma e C.F. n. 11031181008, società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.IVA n. 15844561009, qui rappresentata dal sig. Emanuele Staltari, nato a Locri (RC) il 10/05/1977, C.F. STLMNL77E10D976D, domiciliato per la carica rivestita presso la sede legale della società come sopra indicata, in qualità di amministratore unico della società (in seguito chiamata **“EGP Solar Energy”**);

la società **SINERGIA GP 21 S.r.l.** con sede in Napoli (Na) al Centro Direzionale, Isola G1, cap 80143, c.f e p.Iva 09774391214, iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli REA NA-1056642, qui rappresentata in qualità di amministratore da Filippo Mercurio, nato in Alife (Ce) il 17/03/1962, c.f. MRC

FPP 62C17 A200F, domiciliato per la carica presso la sede della società (in seguito chiamata "**Sinergia GP21**")

la società **SINERGIA GP22 S.r.l.** con sede in Napoli (Na) al Centro Direzionale, Isola G1, cap 80143, c.f e p.Iva 09774401211, iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli REA NA-1056647, qui rappresentata in qualità di amministratore da Filippo Mercurio, nato in Alife (Ce) il 17/03/1962, c.f. MRC FPP 62C17 A200F, domiciliato per la carica presso la sede della società (in seguito chiamata "**Sinergia GP22**")

la società **VENOSA SOLAR SRLS** con sede in Via S. Margherita Ligure n. 8, in Rimini (RN), distinta dal numero 04512700404 di codice fiscale e Partita Iva, iscrizione nel Registro delle Imprese della ROMAGNA - FORLI'-CESENA e RIMINI al nr. 04512700404, REA nr. RN - 417933, rappresentata dal sig. Marco Arcangeli, nato a Rimini, il 18.05.1975, C.F. RCNMRC75E18H294D, in qualità di amm.re unico, (in seguito chiamata "VENOSA SOLAR");

WINDERG, BAS5, RENEXIA e EGP Solar Energy, SINERGIA GP21, SINERGIA GP22, VENOSA SOLAR, pure definite, singolarmente, la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**";

Premesso che

a) WINDERG intende realizzare un impianto eolico di potenza pari a 30.000 kW ("**Impianto WINDERG**"), per il quale ha ottenuto da Terna S.p.A. ("**Terna**"), in data 16/06/2020 prot. TERNA/P20200036093, la Soluzione Tecnica Minima Generale ("**STMG**") con codice identificativo 202000495;

b) BAS5 intende realizzare un impianto eolico di potenza pari a 33.600 kW ("**Impianto BAS5**"), per il quale ha ottenuto da Terna, in data 12/10/2020 prot. TERNA/P20200064976, la STMG con codice identificativo 201901735; BAS 5 ha ottenuto con prot. GRUPPO TERNA P20220047184-31/05/2022 la voltura della STMG, già ottenuta dalla Società GR VALUE DEVELOPMENT s.r.l., facente parte del medesimo gruppo.

c) RENEXIA intende realizzare un impianto eolico della potenza di 55.800 kW ("**Impianto RENEXIA**"), per il quale ha ottenuto da Terna, in data 17/06/2021 prot. TE/P202100253, la STMG con codice identificativo 202100253;

- d) EGP Solar Energy S.r.l. intende realizzare un impianto eolico della potenza di 66.000 kW (“**Impianto EGP Solar Energy S.r.l.** e, congiuntamente all’Impianto WINDERG, Impianto BAS5, Impianto RENEXIA, gli “**Impianti**” e ciascuno “**Impianto**”), per il quale ha ottenuto da Terna, in data 15/04/2021 prot. TERNA/P20210031409-15/04/2021, la STMG con identificativo 202002633;
- e) SINERGIA GP21 intende realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di 16.958 kWac integrato con sistema di accumulo da 10.000 kW per una potenza complessiva in immissione sulla RTN di 26.958 kWac (“impianto Sinergia GP21”), per il quale ha ottenuto da Terna, in data 30/04/2021, la STMG con codice identificativo 202002617;
- f) SINERGIA GP22 intende realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di 17.956 kWac integrato con sistema di accumulo da 10.000 kW per una potenza complessiva in immissione sulla RTN di 27.956 kWac (“impianto Sinergia GP22”), per il quale ha ottenuto da Terna, in data 27/05/2021, la STMG con codice identificativo 202100173;
- g) VENOSA SOLAR intende realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di immissione alla RTN pari a 18.500,00 kW e potenza nominale pari a 19.992,70 kW (“impianto Venosa 2”), per il quale ha ottenuto da Terna, in data 29/08/2019, la STMG con codice identificativo 201900566;
- h) le STMG di ciascuna Parte prevedono il collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito “**RTN**”) in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV denominata “Montemilone” (la “**SE**”), da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV “Melfi 380 – Genzano 380”;
- i) WINDERG ha già effettuato la progettazione elettrica della Sottostazione Elettrica e delle opere di rete – si allega alla presente la planimetria generale “**Planimetria SSE**”–(il “**Progetto**”) ed ha ricevuto in assegnazione, da parte di Terna, uno stallo per l’allacciamento del proprio impianto alla SE, identificato come “**Stallo n. 7**”, ed ha manifestato a BAS5, RENEXIA,EGP Solar Energy, SINERGIA GP21, SINERGIA GP22, VENOSA SOLAR, la propria disponibilità alla condivisione dello stesso, oltre che a condividere le modalità per la progettazione della SSE (la “**Condivisione**”);
- j) le Parti si sono rese disponibili ad individuare, con il presente Accordo, le condizioni, modalità e termini per disciplinare i reciproci rapporti in relazione alla Condivisione.

Tanto premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO DELL’ACCORDO

1.1. Al fine di consentire a WINDERG di sottoporre a Terna il Progetto per il rilascio del necessario benessere da parte di quest’ultima, BAS5, RENEXIA, EGP Solar Energy, SINERGIA GP21,

SINERGIA Gp22, VENOSA SOLAR, si impegnano a studiare progettare, a proprio onere, ed a sottoporre, per preventiva accettazione, a WINDERG:

- a. la ipotesi di localizzazione della propria parte della SSE;
- b. la ipotesi di percorso dei cavi di Media ed Alta Tensione (MT e AT);
- c. il layout di Progetto, come da planimetria allegata, delle porzioni di opere a esclusivo carico di ciascuna delle Parti (“**Opere Esclusive**”).

1.2. Le Parti concordano, inoltre, al fine di rendere possibile la Condivisione, di individuare congiuntamente un’area all’interno della parte WinderG della SSE da utilizzare per la realizzazione di tutte le opere in alta tensione necessarie per l’ingresso sulle sbarre a 150 kV. Le Parti concordano inoltre di prevedere un prolungamento delle sbarre, attualmente all’interno della parte WinderG della SSE, al fine di consentire il collegamento degli impianti delle Società SINERGIA GP21, SINERGIA GP22, VENOSA SOLAR.

1.3. Resta inteso che le opere impiantistiche della SSE saranno distinte in modo da garantire misure separate ed AT ed avranno in comune (i) lo stallo arrivo linea e le sbarre a 150 kV, (ii) il raccordo in conduttore in cavo di collegamento della predetta sbarra a 150 kV allo stallo linea 150 kV all’interno della SE inizialmente destinato esclusivamente all’iniziativa di WinderG ed appartenente alla RTN (le “**Parti Comuni**”).

1.4 La società EGP Solar Energy ha comunicato alle altre Parti la necessità di modificare le Parti Comuni al fine di poter collegare il proprio Impianto. Pertanto, EGP Solar Energy si fa esclusivo carico della realizzazione dell’estensione delle sbarre a 150 kV per il collegamento del proprio Impianto di utenza.

Le Parti concordano sulla necessità di modificare le Parti Comuni, come da planimetria allegata, e sulla esclusiva presa in carico della realizzazione delle relative opere da parte di EGP Solar Energy.

1.5 Allo stesso modo, le Società SINERGIA GP21, SINERGIA GP22, VENOSA SOLAR hanno comunicato alle altre Parti la necessità di realizzare un prolungamento delle Parti Comuni al fine di poter collegare i propri Impianti. Pertanto, SINERGIA GP21, SINERGIA GP22, VENOSA SOLAR si faranno esclusivo carico della realizzazione dell’estensione delle sbarre a 150 kV – e relative opere accessorie e di adeguamento delle parti comuni, per il collegamento dei propri Impianto di utenza.

2. ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SSE

2.1. I lavori di realizzazione delle Parti Comuni, salvo quanto previsto dall’art. 1.4, saranno eseguiti dalla Parte che per prima avrà ottenuto l’Autorizzazione Unica al proprio Impianto e che potrà, dunque, comunicare l’inizio dei lavori, sostenendone, in via di anticipazione, tutti i conseguenti costi.

In alternativa, le Parti avranno facoltà di individuare, secondo buona fede, una diversa Parte – o modalità – per l'esecuzione dei lavori sopra citati, in ogni caso nel rispetto delle modalità tecniche, economiche e temporali quivi pattuite.

2.2. La costruzione e la manutenzione della SSE, ivi incluse le Parti Comuni, nonché la gestione dei diritti relativi ai terreni sui quali le stesse insistono, verranno regolamentati in un distinto accordo tra le Parti (“Regolamento per la costruzione e la gestione delle Parti Comuni”), che esse si impegnano a stipulare successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, ma comunque precedentemente all'avvio dei lavori secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

2.3. Resta inteso che la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle Opere Esclusive resterà onere e responsabilità di ciascuna Parte.

3. CONDIZIONI E RAPPORTI TRA LE PARTI

3.1. Le Parti concordano di individuare in WINDERG il soggetto responsabile nei confronti di Terna per ogni aspetto relativo alle Parti Comuni della SSE.

3.2. I costi di costruzione delle Parti Comuni d'impianto della SSE, sostenuti dalla Parte che eseguirà i relativi lavori secondo quanto disposto al precedente art. 2.1, saranno ripartiti tra le Parti in misura percentuale e proporzionale alla potenza effettivamente autorizzata ed installata di ciascuno degli Impianti, come sarà meglio precisato nel Regolamento per la costruzione e la gestione delle Parti Comuni.

3.3. L'esercizio e la manutenzione delle Parti Comuni della SSE saranno affidati e svolti da WINDERG che provvederà ad addebitare, a valore di mercato, la quota dei relativi costi a carico di ciascuna delle altre Parti secondo il valore percentuale di cui al comma precedente.

3.4. L'accesso alla SSE sarà consentito solo ed esclusivamente al personale tecnico all'uopo designato dai responsabili delle Parti secondo le modalità condivise, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza, all'interno del Regolamento per la costruzione e la gestione delle Parti Comuni.

3.5. Le Parti prendono atto e riconoscono che, sino all'ottenimento della Autorizzazione Unica per l'impianto WINDERG, il Progetto, allo stato già benestariato da parte di Terna, potrà subire, in funzione di eventuali prescrizioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti, nonché di Terna stessa, gli adeguamenti e le modifiche ritenute più opportune. In tale ipotesi, BAS5, RENEXIA, EGP Solar Energy, SINERGIA GP21, SINERGIA GP22 e VENOSA SOLAR, si impegnano sin d'ora a recepire tali prescrizioni nei rispettivi progetti al fine di adeguarli – secondo la normativa applicabile – alle soluzioni progettuali adottate da WINDERG.

3.6. Le Parti riconoscono di essersi dotate, rispettivamente, di un codice etico e modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i. e, per l'effetto, si impegnano a non porre in essere:

(i) azioni o comportamenti che in qualsiasi modo possano determinare una violazione dei precetti o dei principi sanciti dalle proprie politiche di compliance, dal proprio codice etico ovvero dal proprio modello organizzativo;

(ii) azioni o comportamenti che possano determinare la violazione di norme o possano comunque facilitare la commissione di illeciti puniti ai sensi del d. lgs. 231/01.

4. VALIDITA', DURATA E RECESSO

4.1. Il presente Accordo avrà validità per 30 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

4.2. È facoltà delle Parti di recedere, in tutto o in parte, dal presente Accordo mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC, previa definizione delle modalità di interruzione della Condivisione e dell'eventuale compensazione dei costi già sostenuti tra le Parti.

4.3. Il presente Accordo cessa di avere efficacia, ovvero è soggetto a modifiche, se richiesto da cambiamenti di leggi che ne inficino la validità o la rispondenza alle disposizioni vigenti. In caso di eventuale cessazione di efficacia dell'Accordo, le Parti convengono sin d'ora di impegnarsi a definire in buona fede e senza ritardo le modalità e le procedure da seguire ai fini dell'interruzione della Condivisione e la determinazione di eventuali corrispettivi dovuti ai sensi del presente Accordo.

5. COMUNICAZIONI

5.1. Tutte le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Accordo saranno validamente effettuate se in forma scritta ed inviate alla Parte interessata tramite posta elettronica certificata (PEC) come segue:

per WINDERG:

winderg@pecgiambelli.it

per BAS5:

basilicata5wind@legalmail.it

per Renexia:

renexia@pec.totoholding.it;

per EGP Solar Energy:

egp-solarenergy@pec.enel.it

per SINERGIA GP22:

sinergia.gp21@pec.it

per SINERGIA GP22:

sinergia.gp22@pec.it

per VENOSA SOLAR:

venosasolar@pecimprese.it

6. TUTELA DEI DATI PERSONALI:

6.1. Ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/03 – «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 1 «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» – le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, in ogni modo connessi con il presente atto, saranno oggetto di trattamento, automatizzato o meno, esclusivamente per dare adempimento agli obblighi, contrattuali e legislativi, derivanti dalla stipula del presente accordo. Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, se ed in quanto funzionali alle medesime finalità dell'accordo. Le Parti effettueranno l'elaborazione ed il trattamento di tutti i dati personali conformemente ai requisiti della normativa vigente in materia.

6.2. Le Parti dichiarano di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di privacy, in piena attuazione delle vigenti normative previste; in particolare, dichiarano di aver informato i propri utenti e/o dipendenti della possibilità di comunicare i loro dati personali a società terze al fine di dare attuazione al presente contratto e, inoltre, di aver raccolto, ove necessario, il loro consenso al trattamento dei dati medesimi. A tal fine, considerato che le Parti, nell'esecuzione del presente contratto, tratteranno i dati in modo autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione, si ritengono autonomi Titolari del trattamento dei dati.

7. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è disciplinato, eseguito e interpretato ai sensi del diritto italiano.

Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo e eventualmente sorte in relazione all'esecuzione dello stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

8. CLAUSOLA ETICA GRUPPO ENEL

8.1. EGP Solar Energy dichiara che nella conduzione dei propri affari e delle sue relazioni aderisce ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Enel (disponibile al link https://www.enel.com/content/dam/enel-com/sustainability/code_of_ethics_2018.pdf), al Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (disponibile al link https://www.enel.com/content/dam/enel-com/sustainability/plan_of_zero_tolerance_2018.pdf), alla policy Enel sui diritti umani (disponibile al link https://www.enel.com/content/dam/enel-com/investors/enel_policy_sui_diritti_umani_human_rights_policy.pdf), al Modello Organizzativo del Gruppo Enel (disponibile al link https://www.enel.com/content/dam/enel-com/governance_pdf/parte-generale-modello-231-enel-spa.pdf).

8.2. EGP Solar Energy, inoltre, in quanto società appartenente al Gruppo Enel aderisce ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

8.3. EGP Solar Energy S.r.l. si auspica che le Parti facciano riferimento agli stessi principi nella gestione delle proprie attività e dei propri rapporti.

9. ESTINZIONE DELL'ACCORDO PREVIGENTE INTERCORSO FRA WINDERG, GR VALUE DEVELOPMENT E RENEXIA


9.1 Le Parti danno atto che, in data 02/08/2021 era stato stipulato, solo fra WINDERG, GR Value Development e RENEXIA, un accordo (l'“Accordo Previgente”) di oggetto analogo al presente Accordo. Le Parti danno inoltre atto che, in data 19/01/2022 il precedente Accordo è stato stipulato anche dalla Società EGP Solar Energy S.r.l..

Pertanto, WINDERG, GR Value Development, RENEXIA ed EGP Solar Energy ritengono estinti gli Accordi Previgenti, che vengono interamente superati dal presente Accordo a far data dalla sottoscrizione di quest'ultimo.

Vimercate, 26/07/2022

Rappresentante legale

Winderg S.r.l.



Rappresentante legale

Basilicata 5 Wind S.r.l.

Rappresentante legale

Enel Green Power Solar Energy S.r.l.

Rappresentante legale

Renexia S.p.A.

Rappresentante legale

Sinergia GP21 S.r.l.

Rappresentante legale

Sinergia GP22 S.r.l.

Rappresentante legale

VENOSA SOLAR SRLS

